

STATUTO

L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA 234/MA

Numero REA: AP - 170605

Codice fiscale: 01753140449

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: FALLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2004 - Statuto completo	2
--	---

	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di	
	Ascoli Piceno autorizzazione n. 12519 dell' 11 dicembre 1978 e successive in-	
	tegrazioni.	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"AQUILONE Cooperativa sociale a responsabilità limitata"	
	<u>TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 - E' costituita una società cooperativa sociale retta dalle norme del Codice civi-	
	le sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente	
	denominazione "AQUILONE Cooperativa sociale a responsabilità limitata" .	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del	
	codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di	
	attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio con-	
	vocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni,	
	in quanto compatibile.	
	Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla legge 3 aprile	
	2001 n. 142 di riforma del socio lavoratore e successive modifiche ed integrazioni.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa all'Albo Regionale delle	
	Cooperative Sociali, alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le	
	cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e,	
	ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito Albo delle società cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	ART. 2 - La Cooperativa ha sede in Ascoli Piceno (AP), all'indirizzo risultante dalla	
	apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter	
	disp.att. c.c..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali o-	

	perative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresen-	
	tanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al	
	precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento del-	
	la sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali,	
	succursali, agenzie e rappresentanze.	
	ART. 3 - La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2055	
	(duemilacinquantacinque). Tale termine può essere prorogato con delibera dell'as-	
	semblea anche prima della scadenza.	
	<u>TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO</u>	
	ART. 4 - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equili-	
	brio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territo-	
	rio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto in-	
	dicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, per po-	
	ter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare at-	
	tivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale	
	ed internazionale.	
	L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa ma se-	
	guendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo	

	mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi preva-	
	lentemente dell'attività lavorativa dei soci, ed in riferimento ai loro requisiti ed interes-	
	si.	
	ART.5 - La Cooperativa intende realizzare i propri scopi mediante lo svolgimento	
	delle attività di cui al punto "b)" dell'articolo 1 della Legge 381/91, e precisamente:	
	--- lo svolgimento di attività produttive nel settore industriale, agricolo, commerciale	
	e di servizi nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente	
	svantaggiate, in particolare tossicodipendenti in misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento) dei lavoratori.	
	I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, de-	
	vono essere socie della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	conto proprio o per conto terzi:	
	- attività di lavorazione, fabbricazione, <i>assemblaggio</i> , commercio all'ingrosso e al det-	
	taglio di articoli in gomma e materie plastiche, articoli tessili, articoli in legno, in vetro	
	e in carta;	
	- attività di pulizia e manutenzione di negozi, uffici, immobili privati, artigianali e com-	
	merciali;	
	- attività di gestione e manutenzione di impianti di condizionamento e riscaldamento;	
	- attività di raccolta differenziata rifiuti e loro smaltimento;	
	- attività di gestione di parcheggi ed autolavaggi;	
	- lavori di tinteggiatura e ristrutturazione fabbricati;	
	- lavori di falegnameria;	
	- attività di facchinaggio;	
	- attività di carrozzeria;	

	- attività di tipografia;	
	- attività turistiche: servizi alberghieri e di ristorazione, gestione di pubblici esercizi,	
	villaggi turistici, camping, centri agrituristici, e quant'altro connesso con l'industria del	
	turismo;	
	- gestione di agenzie di viaggio;	
	- realizzare e gestire impianti sportivi;	
	- promuovere, favorire e svolgere attività sportive, come organizzazione di gare e tor-	
	nei, attività di formazione, preparazione e gestione di squadre ed attività simili.	
	La società potrà promuovere e favorire tramite cooperative collegate nella definizione	
	delle linee politico-culturali e sociali, progetti ed interventi di cooperazione tecni-	
	ca/culturale e di solidarietà internazionale per le categorie più svantaggiate, minori a	
	rischio in particolare con l'obiettivo di diminuire il divario esistente tra i paesi ricchi	
	del nord del mondo ed i paesi impoveriti dell'emisfero sud.	
	La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sopra descritti può partecipare a	
	concorsi, inviti, gare di appalto presso enti pubblici e privati nonchè stipulare conven-	
	zioni con essi.	
	La Cooperativa potrà aderire a consorzi di cooperative sociali e svolgere qualunque	
	altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore con-	
	seguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgi-	
	mento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamen-	
	te, attinenti ai medesimi.	

	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del-	
	l'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la co-	
	operativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.	
	La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, con privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.	
	E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 lett. b) del c.c.	
	<u>TITOLO III - SOCI</u>	
	ART. 6 - Il numero dei soci, ai sensi dell'art. 2522 del codice civile, è illimitato e variabile, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendendo perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque di-	

	ventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quel-	
	le della cooperativa stessa.	
	La responsabilità dei soci per obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote	
	sottoscritte.	
	ART. 7 - Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il di-	
	ciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della	
	Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazio-	
	ne professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed at-	
	tivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche	
	elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzio-	
	namento della Cooperativa.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi	
	natura o entità;	
	b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei	
	servizi prestati dalla Cooperativa;	
	c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;	
	d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per	
	lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie suindicate.	

	ART. 8 - I privati che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare all'or-	
	gano di amministrazione domanda scritta contenente:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta; l'indicazione	
	dell'effettiva attività di lavoro e degli interessi, in modo da poter accertare la sussi-	
	stenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) l'entità della quota che si intende sottoscrivere;	
	d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa	
	nonchè gli eventuali regolamenti interni.	
	Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella Coo-	
	perativa prima del quale non è ammesso il recesso.	
	Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sot-	
	toscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:	
	a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, nu-	
	mero dei soci;	
	b) l'entità della quota che si intende sottoscrivere;	
	c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa	
	nonchè gli eventuali regolamenti interni.	
	Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione	
	dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal	
	consiglio di amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della	
	domanda di adesione.	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal Libro	
	Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti	
	dal presente articolo.	

	ART. 9 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'organo di	
	amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 (sei) del pre-	
	sente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, assegnando il	
	socio ad una delle categorie previste dall'art.7 (sette).	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a	
	conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di am-	
	ministrazione. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunica-	
	zione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'anno-	
	tazione nel libro soci dei soci lavoratori. In caso di rigetto della domanda di ammis-	
	sione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto	
	la deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione,	
	chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, con l'obbligo di preci-	
	sare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a nor-	
	ma dell'art. 15.	
	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta, che potrà	
	versare a rate, e precisamente:	
	a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.	
	ART. 10 - I soci sono obbligati:	

	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea dal consiglio di am-	
	ministrazione;	
	b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività socia-	
	le, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in	
	apposito regolamento approvato all'assemblea su proposta del consiglio di am-	
	ministrazione.	
	ART. 11 - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione,	
	per morte del socio, nonché per liquidazione o fallimento. Nel caso di perdita della	
	qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e co-	
	munque ad un valore non superiore a quello nominale.	
	Ai sensi dell'articolo 2534, secondo comma, del codice civile, in caso di morte del so-	
	cio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella par-	
	tecipazione del socio deceduto.	
	Il consiglio di amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società e i soci,	
	può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di deca-	
	denza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente. In	
	manca di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari	
	dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il re-	
	cesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma	
	loro liquidata in caso di insolvenza della società.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del	
	socio defunto che non vogliano o non possano subentrare nella quota del socio de-	
	funto.	
	ART. 12 - Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c., può recedere il socio, salvo	
	quanto disposto dall'art.8 per il socio sovventore, che :	
	a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di parteci-	
	pare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.	
	L'organo di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione,	
	verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legit-	
	timano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di ammi-	
	nistrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni del ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al colle-	
	gio arbitrale, se nominato, ovvero innanzi il Tribunale.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al	
	rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di	
	questo statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle doman-	
	de di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento	
	dell'attività sociale.	
	ART. 13 - Il consiglio di amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci	
	ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e	
	precisamente:	

	- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;	
	- i soci lavoratori e i volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa.	
	ART.14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:	
	a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;	
	b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;	
	c) senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.	
	ART. 15 - Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli artt. 9, 11, 12, 13, e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'intestatario, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al collegio arbitrale, se nominato, oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.	
	Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.	
	Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale o dell'autorità giudiziaria.	
	<u>TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE</u>	

	ART. 16 - Il patrimonio sociale è formato:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote	
	sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti	
	dalle leggi vigenti;	
	b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamen-	
	to aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative di valore nominale	
	di Euro 100 (cento/00) ognuna detenute dai soci sovventori;	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al-	
	l'art.20 e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o	
	decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.11;	
	d) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro	
	importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in	
	conto capitale da enti pubblici o privati;	
	e) da eventuali riserve straordinarie e da qualunque liberalità che pervenisse alla so-	
	cietà al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riser-	
	va speciali costituiti in conformità a norma di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al	
	suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di chi all'ar-	
	ticolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integra-	
	zioni.	
	ART. 17 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno	
	o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione scrit-	
	ta dell'organo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo	
	in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano	
	decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.	

	Peraltro, ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, qualora decorsi sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta di autorizzazione alla vendita da parte del socio, l'organo	
	amministrativo non comunichi al socio il diniego dell'autorizzazione, questi potrà tra-	
	sferire la sua quota e il l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto	
	per divenire socio dovrà essere iscritto nel libro soci.	
	<u>TITOLO V - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</u>	
	<u>DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO</u>	
	ART. 18 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	ART. 19 - Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compi-	
	lazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente.	
	ART. 20 - Nessun utile può essere distribuito ai soci;	
	l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata:	
	a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva ordinaria;	
	b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge	
	59/92;	
	c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle disposizioni legislative vigenti ai	
	fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;	
	d) una quota, nella misura consentita dalle leggi vigenti, alla rivalutazione delle azioni	
	nella forma prevista dalla Legge 59/1992;	
	e) a remunerazione del capitale versato dai soci sovventori ad un tasso mai superio-	
	re del 2% rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;	
	f) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'assemblea, oppure dal	
	Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questo delegato, ai sensi del-	

	l'art.2536 del codice civile.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra descritto, la tota-	
	lità degli avanzi netti di gestione, beninteso al netto della quota di cui al punto b) sia	
	devoluta interamente al fondo di riserva ordinaria.	
	Tanto la riserva ordinaria, quanto la riserva straordinaria eventuale, e comunque tutte	
	le riserve, sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci durante la vita del-	
	la società nè all'atto dello scioglimento.	
	<u>TITOLO VI - ORGANI SOCIALI</u>	
	ART. 21 - Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) il presidente;	
	d) il presidente onorario;	
	e) il collegio dei sindaci se obbligatorio per legge, o se nominato per volontà assem-	
	bleare.	
	<u>A) DECISIONI SOCI - ASSEMBLEA</u>	
	ART. 22 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,	
	dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti so-	
	ci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti competenze:	
	a) approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364 c.c.;	
	b) scegliere il sistema di amministrazione e nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica	
	non sia gratuita;	

	d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento della società e	
	sulla revoca della liquidazione;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua	
	competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate alle precedenti let-	
	tere "a", "d" ed "e", nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o	
	dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, le decisioni dei	
	soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto	
	e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale,	
	stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di	
	cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito re-	
	golamento interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che	
	la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di	
	voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza	
	ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.	
	Le decisioni dei soci, salvo i casi in cui devono essere adottate con delibera assem-	
	bleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'organo amministrativo, e consiste in	
	una proposta di deliberazione contenente l'esatto testo della decisione da adottare e	
	quanto comunque necessario per assicurare una adeguata informazione ai soci sugli	

	argomenti da trattare, compresa la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sin-	
	dacale, se nominato.	
	La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, salvo il rispetto di quanto in	
	appresso stabilito, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla	
	decisione, e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento,	
	ovvero di più documenti, che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di	
	tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza di tutti i soci.	
	Il testo della decisione inviato ai soci al domicilio risultante dal libro soci, deve indica-	
	re il termine entro il quale i soci stessi devono trasmettere la risposta presso la sede	
	sociale.	
	Il procedimento, compresa la relativa approvazione, deve concludersi entro 20 (ven-	
	ti) giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	La risposta deve essere riportata in calce al documento ricevuto e deve contenere u-	
	na approvazione, un diniego ovvero una astensione espressa.	
	La mancanza di risposta nel termine indicato viene considerata come voto contrario.	
	Le risposte devono essere trasmesse presso la sede sociale con qualsiasi mezzo	
	che consenta di verificarne la provenienza e di aver riscontro della ricezione, e devo-	
	no essere conservate dalla società.	
	Le decisioni così adottate devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'or-	
	gano amministrativo e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo	
	e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevi-	
	mento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai	
	soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che	

	siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro so-	
	ci.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci.	
	ART. 23 - Il consiglio di amministrazione può convocare l'assemblea quante volte lo	
	riterrà opportuno.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della se-	
	de sociale, purchè in Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della	
	sede sociale e spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assem-	
	blea, con lettera raccomandata A.R. oppure consegnata personalmente ai soci ov-	
	vero a mezzo telefax, posta elettronica con avviso spedito al numero di telefax, al-	
	l'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente	
	comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci. In ogni caso dovrà	
	essere comunicata alla società la conferma della ricezione dell'avviso di convocazio-	
	ne. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'a-	
	dunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda con-	
	vocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assem-	
	blea non risultasse legalmente costituita.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita	
	in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Ammi-	
	nistratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti.	
	L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la	
	relativa richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi di-	

	ritto di voto. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione en-	
	tro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.	
	L'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando la società è tenuta alla redazio-	
	ne del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ra-	
	gioni della dilazione.	
	Il bilancio con la relativa documentazione informativa deve essere reso disponibile a	
	tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.	
	ART. 24 - L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rap-	
	presentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qua-	
	lunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nella adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello	
	scopo e dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della so-	
	cietà, l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in secon-	
	da convocazione da almeno i tre quinti dei soci, e le deliberazioni relative devono es-	
	sere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i	
	soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla cooperati-	
	va: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci	
	intervenuti all'assemblea non oltre 10 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non	
	intervenuti non oltre 20 giorni dalla data della pubblicazione della delibera.	
	ART. 25 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno	
	tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sotto-	
	scritta.	

	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare	
	un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'as-	
	semblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe, delle quali deve	
	essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun	
	socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere mandatari gli am-	
	ministratori.	
	ART. 26 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione	
	salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presie-	
	derla.	
	Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente	
	è eletto dall'assemblea.	
	L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, che	
	può essere anche non socio.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segreta-	
	rio; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Anche il	
	verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deli-	
	berazioni dell'assemblea.	
	All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confe-	
	derazione Cooperative Italiane e dell'Unione provinciale delle cooperative alla quale	
	la cooperativa è aderente.	
	<u>B) AMMINISTRAZIONE</u>	
	ART. 27 - La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da	
	un Consiglio di Amministrazione.	

	Il consiglio di amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assem-	
	blea dei soci, di cui la metà più uno in ogni caso non deve appartenere alla categoria	
	dei soci sovventori.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; sono dispensati dal	
	prestare cauzioni.	
	Gli amministratori hanno diritto a compenso, ad essi spetta altresì il rimborso delle	
	spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	L'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, può assegnare agli amministrato-	
	ri un compenso in misura fissa, nonchè determinare, eventualmente, un'indennità per	
	la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo	
	fondo di quiescenza.	
	Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare	
	la ripartizione di tale somma, tenendo conto di particolari compiti e mansioni attribuiti	
	ad alcuni degli amministratori.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è	
	stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approva-	
	zione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383,	
	terzo comma, c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarci-	
	mento del danno.	
	Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presi-	
	dente e un vice presidente se questi non sono nominati dall'assemblea; può nomina-	
	re un segretario anche al di fuori del consiglio.	
	ART. 28 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte	
	che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	

	consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi	
	non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che	
	consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	A parità di voti dopo un supplemento di discussioni si procede ad una nuova votazio-	
	ne.	
	Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.	
	Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal se-	
	gretario.	
	L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assen-	
	tarsi dal consiglio al momento della deliberazione.	
	Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche me-	
	diate consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti	
	dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argo-	
	mento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare	
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di	
	parità prevale il voto del Presidente.	
	ART. 29 - Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più ammini-	
	stratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione; gli	
	amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.	

	Se viene meno al maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza	
	della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.	
	ART. 30 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ammini-	
	strazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la fa-	
	coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto socia-	
	le.	
	All'organo di amministrazione spetta anche il potere di deliberare in merito alla even-	
	tuale adesione della cooperativa ad un consorzio di cooperative.	
	ART. 31 - Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni	
	al presidente, e ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni ed	
	i compensi, nel rispetto dell'art. 2381 del C.C.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici,	
	nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari, determinandone poteri e	
	compensi.	
	Nel caso in cui la cooperativa aderisca ad un consorzio di cooperative il consiglio di	
	amministrazione sceglierà tra i suoi membri uno o più delegati a partecipare alle as-	
	semblee del consorzio stesso, attribuendo loro tutti i poteri e facoltà all'uopo neces-	
	sari.	
	Per partecipare ad una determinata assemblea del consorzio il consiglio potrà anche	
	conferire procura ad uno o più soci non amministratori, determinandone i poteri e le	
	facoltà.	
	<u>C) IL PRESIDENTE</u>	
	ART. 32 - La rappresentanza sociale spetta all'amministratore unico o al Presidente	
	del consiglio di amministrazione, ed al vice presidente in caso di sua assenza o im-	

	pedimento, ed ai consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe.	
	Il presidente rappresenta la cooperativa nelle varie sedi istituzionali, si occupa delle	
	pubbliche relazioni, segue l'amministrazione della cooperativa (personale - contabilità	
	- amministrazione - progetti).	
	Il presidente può delegare a rappresentarlo nelle varie sedi istituzionali sia i soci che	
	tecnici al di fuori del cooperativa.	
	Il Consiglio potrà conferire procure, sia generali che speciali, fermo restando le attri-	
	buzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	<u>D) IL PRESIDENTE ONORARIO</u>	
	ART. 33 - Il Presidente onorario, nominato dal consiglio di amministrazione, "rappre-	
	senta" la cooperativa nelle varie sedi istituzionali, si occupa delle pubbliche relazioni,	
	della promozione e della sensibilizzazione dei principi che sono alla base del movi-	
	mento cooperativo.	
	Esso assiste alle sedute dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, senza diritto di voto, su convocazione del Consiglio stesso.	
	<u>E) COLLEGIO SINDACALE</u>	
	ART. 34 - Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3° co. del c.c., i	
	soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito, ed è rieleggibile.	
	I sindaci non hanno diritto a retribuzioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	In questo caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto di nomina per tutta	

	la durata della carica. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria quando la società, ai sensi	
	dell'art. 2526 c.c., emetta strumenti finanziari non partecipativi.	
	In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve	
	essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e s. C.C.	
	ART. 35 - Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni	
	previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'am-	
	ministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto	
	ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilan-	
	cio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.	
	I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza	
	delle norme legislative;	
	b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	c) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso	
	di omissione da parte degli amministratori.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-	
	zione e di controllo.	
	Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle o-	
	perazioni sociali e su determinati affari.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	ART. 36 - I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione	
	e delle assemblee.	
	I sindaci che senza giustificato motivo non assistono alle assemblee e, durante un e-	

	servizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'uffi-	
	cio.	
	<u>TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI</u>	
	ART. 37 - E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi.	
	Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occa-	
	sione dello scioglimento della cooperativa. All'atto dello scioglimento della Cooperati-	
	va le azioni dei soci sovventori hanno il diritto di prelazione sul rimborso del capitale	
	per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdi-	
	te non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se	
	non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai so-	
	ci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio	
	1992.	
	<u>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	ART. 38 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza	
	stabilita dall'articolo 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra	
	i soci, stabilendone i poteri.	
	Per quanto non è regolato valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative	
	a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle	
	leggi speciali applicabili in materia di cooperative sociali.	
	F.to Cicchi Francesco	
	F.to Carlo Campana Notaio - segue sigillo	
	Copia su supporto informatico conforme all' originale del documento su supporto car-	
	taceo, ai sensi dell' articolo 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in	